

COMMISSIONE EUROPEA

*Bruxelles, 07.06.2016
C(2016) 3501 final*

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere espresso sulla proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale {COM(2015) 634 final} e sulla proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni {COM(2015) 635 final}.

Tali proposte sono un elemento fondamentale della strategia per il mercato unico digitale della Commissione europea, che costituisce una delle priorità del Presidente Juncker. Esse fanno parte di un ampio pacchetto di misure ambiziose pensate per realizzare il pieno potenziale del mercato unico digitale.

In effetti, il principale obiettivo di tali proposte è contribuire a una crescita più rapida del mercato unico digitale, eliminando le barriere legate al diritto contrattuale che ostacolano gli scambi transfrontalieri online. Riguardo al contenuto digitale, per cui attualmente a livello dell'UE non esiste alcuna norma specifica di diritto contrattuale, le imprese devono far fronte all'incertezza giuridica e i consumatori subiscono danni economici se un prodotto è difettoso. Inoltre gli Stati membri stanno cominciando a introdurre norme specifiche nazionali in materia di contenuto digitale. Di conseguenza, a meno che non concordiamo su norme comuni per il contenuto digitale, all'interno dell'UE si formerà un quadro normativo frammentato con un insieme disomogeneo di norme contrattuali imperative. Ciò sarebbe oneroso per le imprese intenzionate a offrire contenuti digitali in più di uno Stato membro dell'UE e dannoso per i consumatori che, non conoscendo con chiarezza i loro diritti, non si affiderebbero al commercio elettronico. Riguardo ai beni, che attualmente sono regolati da norme nazionali molto diverse tra loro, l'introduzione di una normativa omogenea darebbe certezza giuridica e creerebbe un ambiente favorevole per le imprese esportatrici e per i consumatori.

*Sen. Massimo MUCCHETTI
Presidente della Commissione Industria
del Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
IT – 00186 ROMA*

*cc. Sen. Pietro GRASSO
Presidente del
Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
IT – 00186 ROMA*

La modernizzazione e la semplificazione del quadro normativo per il contenuto digitale, l'acquisto online e altri tipi di acquisti a distanza transfrontalieri avranno effetti positivi sia per le imprese che per i consumatori. Ciò incoraggerà un maggior numero di operatori economici a vendere online, specialmente oltre frontiera, riducendo i loro costi e, allo stesso tempo, garantirà ai consumatori una maggior quantità di prodotti e offerte migliori, aumentando la loro fiducia nel mercato unico digitale.

La Commissione è lieta che il Senato della Repubblica convenga sul fatto che le proposte siano conformi ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione attribuisce grande importanza all'opinione espressa dal Senato della Repubblica, secondo cui un contratto tipo europeo volontario combinato con un marchio di fiducia UE permetterebbe il conseguimento degli obiettivi in modo più efficace, come anche alle riserve in merito all'esistenza di un eventuale doppio regime per la vendita online e di altro tipo e per la vendita "faccia a faccia" di beni.

La Commissione è convinta che l'armonizzazione mirata di una serie di aspetti fondamentali sia la soluzione adeguata per raggiungere l'obiettivo della strategia per il mercato unico digitale. Solo una completa armonizzazione può garantire alle imprese la possibilità di vendere in tutta l'UE sulla base di un unico corpus di norme, favorendo così una riduzione dei costi per le imprese e una scelta più ampia a prezzi più competitivi per i consumatori. Un contratto tipo europeo volontario combinato con un marchio di fiducia UE non permetterebbe di raggiungere tale obiettivo, poiché le imprese che vendono beni oltre frontiera continuerebbero a essere obbligate a rispettare le norme nazionali del paese di residenza del consumatore nei casi in cui queste garantiscano un maggior livello di protezione rispetto al contratto tipo, e pertanto tali imprese continuerebbero a dover sostenere i costi attuali legati al diritto contrattuale. Inoltre, per le imprese che forniscono contenuto digitale ai consumatori, tale opzione non eliminerebbe il rischio di un'ulteriore frammentazione con una conseguente eventuale imposizione di costi aggiuntivi.

Il nostro principale obiettivo è incrementare la competitività delle imprese europee e permettere ai consumatori di fare acquisti oltre frontiera in tutta sicurezza. A tal fine, dobbiamo agire tempestivamente poiché l'evoluzione del mercato e i cambiamenti tecnologici dovuti alla digitalizzazione avvengono a un ritmo molto rapido. Nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale, la Commissione ha quindi deciso di considerare prioritaria la dimensione digitale delle vendite transfrontaliere. Attualmente la maggior parte delle vendite transfrontaliere all'interno dell'UE avviene online e i beni rappresentano ancora la quota principale del mercato. Senza la presenza di norme per la vendita online di beni non è quindi possibile ottenere gli effetti positivi sulla crescita previsti dalla strategia per il mercato unico digitale.


Tuttavia, come evidenziato chiaramente nella comunicazione che accompagna le proposte, l'obiettivo della Commissione è garantire un quadro giuridico coerente in tutta l'UE sia per la vendita online/a distanza che per la vendita "faccia a faccia" di beni. La consultazione e la valutazione di impatto svolte per la proposta hanno già identificato molti aspetti pertinenti per entrambi i metodi di vendita. Inoltre la Commissione ha avviato un "controllo

dell'adeguatezza" (fitness check) sulle sei direttive che disciplinano il diritto dei consumatori e del marketing a livello di UE. Al fine di assistere prontamente il processo legislativo legato alla nuova proposta per la vendita online e altri tipi di vendita a distanza di beni, la Commissione ha stabilito disposizioni specifiche in modo da garantire che i primi risultati preliminari dell'analisi sull'allineamento delle norme per i contratti a distanza e "faccia a faccia" siano disponibili intorno a luglio di quest'anno, mentre quelli più dettagliati saranno conclusi intorno a settembre. In seguito i risultati di questa raccolta di dati potranno servire per i negoziati legislativi in corso sulla proposta, garantendo così un corpus coerente di norme sia per la vendita online/a distanza che per la vendita "faccia a faccia".

La Commissione sottolinea che terrà debitamente conto delle argomentazioni e delle raccomandazioni formulate dai parlamenti nazionali nel corso della procedura legislativa.

La Commissione confida nel fatto che questi chiarimenti rispondano alle questioni sollevate dal Senato della Repubblica e rimanda alle ulteriori precisazioni tecniche in allegato. Auspicando la continuazione del dialogo politico con il Senato della Repubblica,

la prego di gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta stima.



*Frans Timmermans
Primo Vicepresidente*



*Věra Jourová
Membro della Commissione*

ALLEGATO

La Commissione ha esaminato attentamente ciascuna delle questioni sollevate dal Senato della Repubblica nel suo parere ed è lieta di fornire i seguenti chiarimenti.

Chiarimenti in merito alla proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale

*- La **definizione di contenuto digitale** è volutamente più ampia rispetto a quella presente nella direttiva sui diritti dei consumatori, al fine di includere anche contenuti digitali forniti sotto forma di servizi, quali la memorizzazione sul cloud e i social media. Un ambito di applicazione così vasto del contenuto digitale è necessario per creare condizioni di parità ed evitare discriminazioni. In effetti la linea di demarcazione tra le diverse categorie è sempre meno definita. La Commissione intende evitare una distorsione della concorrenza dovuta alla presenza di regimi normativi diversi per i fornitori in materia di progettazione del prodotto. Inoltre la tecnologia e il commercio si evolvono a un ritmo talmente rapido per cui è necessario che la definizione di contenuto digitale sia generale, poiché solo in tal modo potrà essere sufficientemente adeguata alle esigenze future.*

*- L'idea alla base dell'articolo 19, e la ragione per cui il suo contenuto differisce leggermente dall'articolo 25 della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, è che l'**imperatività** delle disposizioni della proposta dovrebbe solo essere volta a impedire un'esclusione o una restrizione dei diritti dei consumatori nelle condizioni generali. D'altro canto, al momento in cui il consumatore è già consapevole dei propri diritti, è sempre possibile una composizione amichevole, in conformità alle disposizioni della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.*

*- Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, e dell'articolo 14 della proposta, il **risarcimento del danno**, nel campo di applicazione della proposta, si riferisce unicamente a qualsiasi pregiudizio economico causato all'ambiente digitale del consumatore. Ciò coprirebbe il danno emergente all'ambiente digitale del consumatore ma non il lucro cessante. Il danno da lucro cessante non è regolato da tale proposta, di conseguenza si applica il diritto nazionale.*

*- Il diritto di recedere da **contratti a lungo termine** è un diritto aggiuntivo garantito ai consumatori al fine di evitare effetti vincolanti e non influisce sui diritti derivanti dal difetto di conformità al contratto.*

Chiarimenti in merito alla proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni

*- L'eterogeneità degli attuali approcci nazionali in materia di **obbligo di denuncia** comporta un'incertezza giuridica e può far sì che il consumatore perda facilmente un fondato diritto a un rimedio in caso di tardiva od omessa denuncia. Quando un consumatore cerca attivamente di acquistare da un venditore online straniero e si applica il diritto del paese del venditore, è probabile che il consumatore non sia consapevole dell'obbligo di denuncia derivante dalla legislazione straniera e che, di conseguenza, perda i propri diritti. Ciò non incoraggia i consumatori ad affidarsi al mercato unico digitale. Ad ogni modo, i dati dimostrano che i*

consumatori sono in genere piuttosto attivi e reagiscono in tempi estremamente brevi, di solito entro una settimana. Per tale motivo la Commissione ha deciso di non introdurre tale obbligo di denuncia.

*- L'articolo 9, paragrafo 2, è in linea con l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. La Commissione ritiene che la scelta di un **lasso di tempo ragionevole** per la riparazione o la sostituzione del bene difettoso sia equilibrata nell'interesse sia dei consumatori che delle imprese. La proposta riguarda un'ampia varietà di beni con diverse caratteristiche e diverse motivazioni per il difetto di conformità al contratto. Pertanto è possibile che il tempo necessario per riparare o sostituire tali beni non sia lo stesso. Tale approccio offre una soluzione ragionevole ai consumatori senza gravare troppo sulle imprese né concedere loro periodi di tempo troppo lunghi. L'imposizione di un termine massimo entro il quale il venditore deve effettuare un **rimborso in caso di riduzione del prezzo** ai sensi dell'articolo 12, non concederebbe alle parti un grado soddisfacente di flessibilità.*

*- La vendita online viene considerata un tipo di vendita a distanza. L'**articolo 1** fa riferimento alla categoria generale di vendita a distanza, mentre il titolo specifica che si tratta di vendita online e di altri tipi di vendita, al fine di mettere in rilievo proprio la vendita online, che rappresenta la quota maggiore del mercato della vendita a distanza.*

*- L'articolo 14 non richiama espressamente l'articolo 8 ma contiene l'espressione "se il difetto di conformità si manifesta entro due anni dal **momento rilevante per la determinazione della conformità**"; ciò significa che il momento rilevante deve essere determinato ai sensi dell'articolo 8.*